



# CENTRALE DI COMMITTENZA

COMUNI DI MUSSOMELI (CAPOFILA), ACQUAVIVA PLATANI, SUTERA,  
CAMPOFRANCO, VALLELUNGA PRATAMENO E VILLALBA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA OVEST 1° STRALCIO - CUP: I67H21006940002 - CIG: 9907523A9D

## VERBALE DI GARA n° 4

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di Giugno, alle ore 09:00, in questa sede comunale, il sottoscritto Ing. Carmelo ALBA, responsabile della CUC Mussomeli Capofila alla presenza continua dei testimoni Sigg:

- Geom. Alfonso DI VITA, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Acquaviva Platani che funge da segretario verbalizzante;
- Geom. Giuseppe NOTO, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Acquaviva Platani che funge da testimone;

Richiamati i verbali n° 1 del 06/11/2023, n° 2 del 20/03/2024 e n° 3 del 24.04.2024;

Premesso:

- CHE nel vigente programma triennale delle OOPP approvato con D.C.C. n° 15 del 13.07.2023 sono stati previsti i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA OVEST 1° STRALCIO;
- CHE con Determinazione Sindacale n° 8 del 31/05/2021 ha provveduto a conferire a personale interno l'incarico di progettazione esecutiva e di Responsabile unico del procedimento del progetto di riqualificazione urbana zona ovest 1° stralcio;
- CHE previa verifica in data 28/06/2021 e relazione di approvazione in linea tecnica data 28/06/2021 veniva approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto
- CHE con nota dell'Assessorato regionale infrastrutture prot. n° 42930 del 21.07.2022 veniva notificato il D.D.G n° 1654 del 15.06.2022 di finanziamento dell'opera;
- CHE con procedura negoziata aggiudicata con verbale in data 29.03.2023 è stato affidato l'incarico per i servizi di DL e CSE;
- CHE con Determinazione a contrarre n° 96 del 15.06.2023 veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, dando atto che l'applicazione di detto criterio avviene in considerazione del Parere ANAC del 23 giugno 2017 protocollo n. 0084346 e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dalla circostanza che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo approvato ed aggiornato all'art. 26 del DL 50/2022;
- che il D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, prevede, all'art. 1, comma 2, lett. b), di procedere



all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

- che, con comunicato in data 20.01.2022, Consip S.p.a. ha ampliato i bandi del MEPA a tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere;
- che ai sensi della normativa sopra richiamata, al fine di giungere all'aggiudicazione dei lavori in tempi brevi, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e celerità previsti dalla normativa suddetta, si procederà all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 concorrenti, con richiesta di offerta (R.D.O.) su piattaforma MEPA di Consip S.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato medesimo al "Bando: OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura;
- che i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sono garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della RDO, inviata ad almeno n. 15 (quindici) operatori economici;
- Ritenuto necessario prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 76/2020, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno cinque (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma, 1 del Codice);
- che con RDO MEPA 3723185 è stata indetta la gara per " L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA OVEST 1° STRALCIO " alla quale venivano invitati n° 20 operatori economici;
- che durante la fase temporale del portale MEPA aperta ai chiarimenti perveniva richiesta circa l'obbligatorietà della garanzia provvisoria da parte dell'impresa LACOS S.Coop. alla quale la Stazione Appaltante forniva riscontro positivo circa l'obbligatorietà per come previsto al punto 7 del disciplinare di gara;
- che entro il termine di scadenza previsto per il 24/10/2023 alle ore 23:59 pervenivano n° 13 offerte;
- che nonostante le previsioni della lettera d'invito all'art. 5 della "TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE" rimandasse alle modalità previste nella RDO MEPA (espressione dell'offerta in termini assoluti e non di ribasso percentuale) pervenivano offerte disomogenee con valori interpretabili nel senso del ribasso percentuale e tutte venivano ammesse;
- che alla luce della suddetta interpretazione risultava aggiudicataria l'impresa CGS Costruzioni;
- che con nota dello studio legale Ribaldo nell'interesse della Ginevra Costruzioni s.r.l., con sede in Cammarata alla Via Boris Giuliano 13, p.i. 02538230844, del 15.11.2023 assunta al prot. n° 7701 in data 17.11.2023, veniva contestato quanto segue:
  - Con riferimento all'obbligo imposto dal sistema MEPA di inserire un valore economico in euro, la scelta della Stazione Appaltante di convertire quel valore economico in ribasso percentuale viola i principi cardini che stanno alla base delle procedure di gara rappresentando che "sussiste nei confronti del concorrente, nel momento in cui predisporre la propria offerta, il principio di autoresponsabilità, non potendo lo stesso liberamente modificare quanto ha dichiarato in sede di gara adducendo errori "di distrazione", in quanto al momento della presentazione, l'offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata" (T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 14/10/2021,



n.159).

- Con riferimento alle offerte espresse, per come interpretato dalla commissione di gara in termini di ribasso, vanno considerate, nel rispetto delle procedure imposte dal Sistema MEPA di importo irrisorie pertanto escluse rappresentando che "costituisce errore non riconoscibile, come tale costituente irregolarità essenziale dell'offerta, comportante l'esclusione dalla gara" (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 16/06/2017, n.835).
- che sulla scorta di detta contestazione la commissione, con verbale n° 2 in data 20/03/2024 rivedeva in autotutela il proprio verbale n° 1 del 06/11/2023 determinava la nuova soglia di anomalia che vedeva la Ginevra Costruzioni s.r.l. potenziale aggiudicataria e LACOS Soc. Coop. seconda classificata;
- che con la nota prot. 2531 del 10/04/2024 della Lacos Societa' Cooperativa con cui veniva richiesta la revisione in autotutela del verbale n° 2 del 20/03/2024 per carenza, in capo ad alcuni partecipanti, della garanzia provvisoria di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
- che con nota prot. 2547 del 10/04/2024 la commissione apriva soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che non avevano allegato la garanzia provvisoria prevista dall'art. 7 del disciplinare di gara;
- che con nota prot. 2779 del 17/04/2024 della Ditta Sa.Fra che riscontrava la nota di soccorso istruttorio rappresentando, tra l'altro, di non disporre di cauzione provvisoria;
- che con nota prot. 2606 del 12/04/2024 dello studio legale ALAIMO in nome e per conto della Ditta CGS Costruzioni contestava la revisione in autotutela del verbale di gara n° 2 e chiedeva di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta CGS Costruzioni;
- che con nota prot. 2872 del 22/04/2024 dello studio legale RIBAUDO in nome e per conto della Ditta Ginevra Costruzioni contestava la richiesta di soccorso istruttorio invocando l'applicabilità dell'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 che prevedeva l'esenzione dall'acquisizione della garanzia provvisoria per le gare la cui determinazione a contrarre fosse antecedente al 30/06/2023 come nel caso di specie (15/06/2023);
- che con verbale n° 3 del 24/04/2024 la commissione, al fine di approfondire i contenuti delle sopra richiamate note, si aggiornava a data successiva;
- che con nota prot. 3395 del 10/05/2024 perveniva nota di accesso agli atti della ditta LACOS Soc. Coop.

TUTTO CIO' PREMESSO

La commissione,

Acclarato che l'art. 7 della lex specialis prevede la produzione della cauzione provvisoria, si determina come segue:

- Con riferimento alle contestazioni mosse dalla ditta CGS Costruzioni si rappresenta che che l'art. 5 della lex specialis "TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE" rimanda alle modalità previste nella RDO MEPA e quindi in termini di "valore economico" e non di "ribasso percentuale" e pertanto le offerte anormalmente basse vanno escluse rappresentando che "costituisce errore non riconoscibile, come tale costituente irregolarità essenziale dell'offerta, comportante l'esclusione dalla gara" (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 16/06/2017, n.835);
- Con riferimento alle contestazioni mosse dalla ditta Ginevra Costruzioni si rappresenta che in



primo luogo l'art. 7 della lex specialis prevedeva l'obbligo della Cauzione provvisoria. Si sottolinea inoltre che per avvio della procedura di gara deve intendersi la pubblicazione del bando di gara e non, invece, l'adozione di atti interni, quali la determinazione a contrarre. Verso tale conclusione depone anzitutto l'art. 32, comma 2, Dlgs 50/2016. Peraltro, anche la giurisprudenza ha osservato che "la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi quale atto presupposto suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto precede l'avvio della procedura di affidamento, lo stesso ha, invece, natura più propriamente "endoprocedimentale" e, quindi, di regola è idoneo a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione, infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'Amministrazione nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esauendo gli effetti all'interno dell'Amministrazione stessa (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 26 maggio 2014 n. 485; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 16 febbraio 2017 n. 53; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17.07.2017, n. 680)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.9.2018, n.5380). Per completezza si rileva che anche il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20.5.2020 ha osservato che per "avvio della procedura" si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Catanzaro, 30.03.2021 n. 713).;

Per quanto sopra la classifica di gara viene determinata come da prospetto che segue:

OFFERTE PERVENUTE			
N°	Ditta	offerta	esclusa/ammessa
1	BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S.	31,79	esclusa - offerta anormalmente
2	CGS COSTRUZIONI SRL	33,923	esclusa - offerta anormalmente
3	GEMA COSTRUZIONI	10,146	esclusa - offerta anormalmente
4	GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L.	490.508,06	esclusa - manca garanzia
5	IMPRESA BONOMO	28,518	esclusa - offerta anormalmente
6	LACOS SOCIETA' COOPERATIVA	496.417,36	AMMESSA
7	LONGO COSTRUZIONI SRL	500.067,86	AMMESSA
8	M.R. COSTRUZIONI SRL	31,192	esclusa - offerta anormalmente
9	MA.VAN. DI CALLARI SNC	519.282,18	AMMESSA
1	MESSINA COSTRUZIONI	29,283	esclusa - offerta anormalmente
1	PIAZZA COSTRUZIONI SRL	17,631	esclusa - offerta anormalmente
1	SA.FRA.SRL	508.301,53	esclusa - manca garanzia
1	TECNOGEN S.R.L.	32,385	esclusa - offerta anormalmente

GRADUATORIA			
N°	Ditta	offerta	esclusa/ammessa
6	LACOS SOCIETA' COOPERATIVA	496.417,36	AMMESSA
7	LONGO COSTRUZIONI SRL	500.067,86	AMMESSA
9	MA.VAN. DI CALLARI SNC	519.282,18	AMMESSA

Da detto calcolo emerge la seguente graduatoria

1° classificato LACOS SOCIETA' COOPERATIVA Ribasso offerto 32,682%



*Handwritten signature in black ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

2° classificato LONGO COSTRUZIONI SRL Ribasso offerto 31,871%

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto dal Presidente di gara e dai Testimoni, chiuso alle ore 11.00 previa comunicazione ai partecipanti, mediante portale MEPA, del prospetto con la determinazione della soglia di anomalia. .

La seduta è stata chiusa alle ore 11.00 del giorno 19/06/2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente  
Ing. Carmelo ALBA



I testimoni  
Geom. Alfonso DI VITA  
Geom. Giuseppe NOTO